

CONVENZIONE

Convenzione tra l'Azienda Sanitaria Locale n.° 8 di Cagliari e il Comune di Sestu, per la sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro – D. Lgs. n. 81/08.

17 MAR. 2015

- CIG: ZA01297803

L'anno 2015 (duemilaquindici), il giorno 13 MAR. 2015 del mese di \_\_\_\_\_, in Selargius;

TRA

- L'Azienda Sanitaria Locale n° 8 di Cagliari, di seguito per brevità indicata A.S.L., con sede in via Piero della Francesca n. 1, 09047 Selargius, C. F. n° 02261430926, rappresentata dal Commissario Straordinario D.ssa Savina Ortu;

E

- il Comune di Sestu, con sede a Sestu in Via Scipione n° 1 – CAP 09028 – Codice Fiscale 80004890929 – Partita I.V.A. 01098920927, rappresentato dal Geom. Giuseppe Spanu nato a Ballao (CA) il 21 Marzo 1953, Responsabile del Settore Lavori Pubblici, in virtù del Decreto del Sindaco, n° 1/2009 del 13 Gennaio 2009, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto dell'Amministrazione Comunale di Sestu, che rappresenta in forza degli articoli 50 e 109 del T. U. approvato con D. Lgs n° 167 del 18 Agosto 2000, nonché del Decreto Sindacale n° 1/2009 sopra citato;

Premesso che,

- con determinazione del Funzionario Responsabile n° 2600 del 31 Dicembre 2014, è stato disposto di affidare l'incarico di Medico Competente, per gli anni 2015 e 2016, all'Azienda Sanitaria Locale n° 8 di Cagliari, con sede a Selargius (CA) in Via Piero della Francesca n° 1, nella persona del Dott. Aldo Monni nato a Burcei il 16 Gennaio 1959 e residente a Quartu Sant'Elena in Via Scarlati n° 96, in ordine all'espletamento della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 42 del D. Lgs n° 81/2008, e contestualmente è stato assunto l'impegno di spesa per l'espletamento della prestazione richiesta, che per l'anno 2012 è stato definito nell'importo di € 2.000,00 (euro duemila e centesimi zero).



Tutto ciò premesso le parti contraenti, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

L'ASL predetta si obbliga, a decorrere dalla data del 1° Gennaio 2015, sino al 31 Dicembre 2016, attraverso i propri dipendenti, alla fornitura complessiva dei servizi relativi alla sorveglianza sanitaria negli adempimenti del D. Lgs. n° 81/08;

Art. 2

Il contenuto della sorveglianza sanitaria oggetto della presente convenzione comporta le seguenti prestazioni:



- a) accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica;
- b) accertamenti periodici per controllare lo stato salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.


Art. 3

Il medico competente, si obbliga inoltre a garantire, ai sensi dell'articolo 25 del citato D. Lgs. n. 81/08 le seguenti prestazioni:

- a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale;
- b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del D. Lgs. 81/08 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente
- d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;
- e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima;
- f) lettera soppressa;
- g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

299

17 MAR. 2015



A large, stylized handwritten signature is located at the bottom right of the page.

- h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del D. Lgs. 81/08 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
- i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35 del D. lgs. 81/08, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; l'indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
- m) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria.

#### Art. 4

Trattandosi di rapporto fiduciario e considerata la responsabilità personale del sanitario incaricato della sorveglianza, la ASL ha comunicato il nominativo del sanitario che può effettuare le prestazioni richiamate, con il Comune di Sestu, individuando nel Dott. Aldo Monni quello di fiducia al quale attribuire la qualifica di "Medico Competente".

#### Art. 5

Il Medico Competente può avvalersi, per motivate ragioni, della collaborazione dei medici specialisti scelti dal datore di lavoro che sopporta gli oneri, alle tariffe di cui al DPR 17 Febbraio 1992 e successive revisioni.


#### Art. 6

Il Medico Competente, qualora a seguito degli accertamenti di cui all'articolo 2 della presente convenzione, esprima un giudizio sull'idoneità parziale, temporanea o totale del lavoratore ne informa per iscritto il datore di lavoro ed il lavoratore.

#### Art. 7

Per le prestazioni oggetto della presente convenzione gli importi da corrispondere, come da tariffario aziendale, sono così determinati:

- a) visita e gestione della cartella clinica, per ciascun dipendente (prestazione obbligatoria ex articolo 41 del D. Lgs n° 81/2008):  
€ 50.00 + IRAP nella misura di legge calcolata sulla quota spettante al medico competente (95% dell'importo dovuto);
- b) sopralluoghi negli ambienti di lavoro: € 80,00
- c) partecipazione a riunioni: € 80,00
- d) consulenza medico competente, con rilascio di relazione: € 80,00



A handwritten signature in black ink, written over a circular stamp. The stamp is partially obscured by the signature but appears to be from the same organization as the stamp above.

- e) programmazione attività didattica e predisposizione del relativo materiale: € 80,00
- f) formazione: € 80,00

#### Art. 8

Il Medico Competente svolgerà l'attività oggetto della presente convenzione, al di fuori del proprio orario di servizio, nei giorni e nelle ore che saranno concordate con l'Amministrazione Comunale di Sestu, fatte salve le esigenze prioritarie della ASL n. 8 ;

#### Art. 9

In ottemperanza alle disposizioni di cui alla Legge 13 Marzo 2010, n° 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e s.m.i., con particolare riferimento all'articolo 3 e all'articolo 35, commi 8 / 13 del D. L. 1/2012, i pagamenti relativi alle prestazioni oggetto della presente convenzione saranno effettuati con rate trimestrali posticipate, mediante accreditamento sul conto corrente presso Banca d'Italia n° 306203 – IBAN: IT46X0100003245520300306203, intestato alla ASL n° 8 di Cagliari.

La ASL 8 comunica altresì i dati anagrafici, il Codice Fiscale e la carica della persona delegata ad operare sul conto medesimo, e dichiara di essere informata, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs n° 196/2003 s s.m.i., che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del presente procedimento.

La ASL n. 8 di Cagliari, emetterà la fattura, a seguito di consegna al Servizio Bilancio della ASL, della rendicontazione delle prestazioni effettuate e di un prospetto, debitamente vistato dal Funzionario Responsabile del Settore Affari Generali e Personale del Comune di Sestu, che indichi la data e l'orario, in cui è stata svolta l'attività in convenzione.

#### Art. 10

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa formale rinvio alle norme vigenti in materia.

#### Art. 11

Agli effetti della presente convenzione il domicilio delle parti viene fissato nella sede legale di ciascuna.

#### Art. 12

Le prestazioni oggetto della presente convenzione saranno inquadrate ai fini IVA ai sensi del D.P.R. 26. Ottobre 1972 n° 633 e successive modifiche e integrazioni.

A seguito di quanto previsto dall'articolo 1 – comma 629 – lettere "b" della Legge n° 190 del 23 Dicembre 2014, (legge di stabilità 2015) il Comune di Sestu provvederà al versamento dell'IVA direttamente allo Stato anziché pagarla ai fornitori.

Pertanto, al fine di una corretta gestione del nuovo meccanismo sopra indicato, la ASL 8 si impegna ad indicare nelle fatture che verranno emesse per la prestazione oggetto del presente atto, la seguente dicitura:



“Scissione dei pagamenti – I.V.A. da versare a cura del Committente ai sensi dell'articolo 17-ter del D.P.R. n. 633/1972”.


La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso, a tassa fissa, per il combinato disposto artt. 5 e 40 D.P.R. 26 Aprile 1986 n° 131.

Letto, confermato e sottoscritto

Per l'ASL n°8 Cagliari  
Il Commissario Straordinario  
D.ssa Savina Ortu



Per il Comune di Sestu  
Il Responsabile del Settore LL. PP.  
Giuseppe Spanu



**ASL Cagliari**  
Il presente allegato è composto di n° 5 fogli  
di n° 5 pagine.  
IL RESPONSABILE  
SSD AFFARI GENERALI  
D.ssa Marisa Udello

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 299 DEL 17 MAR. 2015

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO *Dott.ssa Antonella Carreras* IL DIRETTORE SANITARIO *Dott. Pier Paolo Pani*

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
*Dott.ssa Savina Ortu*